

ALLEGATO "B"
all'atto Rep. N. 40460
Racc. N. 26518

STATUTO

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art.1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Associazione Culturale di ricerca e sperimentazione delle arti professionali e teatrali denominata

"CALANDRA".

L'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione è retta ed opera secondo principi democratici e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Art.2 - Sede

L'Associazione ha sede in Tuglie (LE) al Corso Cesare Vergine n.50.

L'Associazione può anche istituire diverse sedi amministrative ed operative nello stesso comune o in altri comuni.

Art.3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.4 - Oggetto sociale

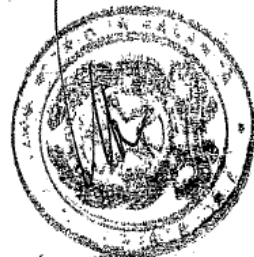
a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività di interesse sociale con finalità educativa;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS;

c) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106.

In particolare l'Associazione potrà perseguire uno o più delle suddetta attività anche mediante:

- la promozione, all'interno delle arti rappresentative e teatrali con finalità culturali e sociali e, all'esterno, la diffusione della pratica delle arti rappresentative e del teatro come importante momento educativo, culturale e di socializzazione, pure attraverso la istituzione, con l'eventuale collaborazione di pubblica amministrazione e di qualificati docenti, di corsi di avviamento dell'attività;
- la promozione di imprese di produzione teatrale;
- la ricerca e la sperimentazione nelle arti rappresentative e teatrali della danza, della prosa e del canto, nonché delle produzioni artistiche, pittoriche, ci-



nematografiche e multimediali;

- l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per docenti e operatori di arti rappresentative e teatrali, della danza, della prosa e del canto;
- la gestione di centri di ricerca e sperimentazione per la didattica e per la valorizzazione e diffusione delle arti rappresentative e teatrali, della danza, della prosa e del canto;
- la ricerca sul territorio, anche in collaborazione con Sovrintendenze, Istituti universitari, Enti pubblici e privati, Associazioni, Società, Scuole, etc.;
- la promozione di attività sperimentali nell'ambito della divulgazione, della didattica e delle rappresentazioni;
- la divulgazione e la didattica in riferimento alle tematiche dei beni culturali;
- l'orientamento scolastico e professionale;
- la prevenzione delle devianze;
- la gestione di teatri, cinema, contenitori artistici e sale polifunzionali, privati e pubblici;
- la produzione di spettacoli, rassegne e incontri culturali di natura teatrale, di prosa, di canto, di danza e di cinema;
- lo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo;
- la promozione, attraverso le arti, del ricambio generazionale, valorizzando il potenziale dei nuovi talenti;
- la promozione e la diffusione dello spettacolo italiano all'estero, nonché della produzione di opere di interesse culturale di minoranze linguistiche, dell'infanzia, della gioventù e del teatro di strada;
- la promozione del teatro come forma di coesione e di inclusione sociale;
- la promozione di festival e rassegne di teatro;
- l'organizzazione di corsi e laboratori finalizzati alla preparazione e alla formazione di artisti nelle diverse discipline teatrali.

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. n.117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale previste l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art.6 del D. Lgs. n.117/2017.

TITOLO SECONDO SOCI – VOLONTARI

Art.5 – I soci

Il numero degli associati non sarà inferiore al minimo stabilito dalla legge. Sono associati fondatori coloro i quali sono indicati nell'atto costitutivo. Essi, insieme agli associati ordinari, hanno poteri e responsabilità associative e godono dell'elettorato attivo e passivo. Sono associati ordinari coloro che, condividendo gli ideali dell'associazione, partecipano alle iniziative promosse e fruiscono delle attività e dei servizi dell'Associazione. Godono dell'elet-

torato attivo e passivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La suddivisione degli Associati in categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, ciascuno di essi ha, in particolare, diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

L'ammissione degli associati deve comunque avvenire secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda redatta su apposito modulo. Per divenire associato occorre essere presentato da almeno altri due associati. L'ammissione ad associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

L'eventuale diniego è insindacabile.

In caso di domanda respinta, l'aspirante associato non potrà ripresentarla prima che siano trascorsi sei mesi dal rifiuto.

La qualifica di associato dà diritto a partecipare alle attività ed iniziative promosse e poste in essere dall'Associazione.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili. Le quote associative fissate annualmente nella misura minima dal Consiglio Direttivo, devono essere versate ogni anno nella cassa associativa, a mani del Presidente o di persona da lui appositamente delegata.

È comunque facoltà degli aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

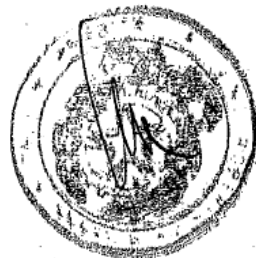
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

La qualità di associato non è trasmissibile. Il voto è singolo.

Art.6 – Diritti e obblighi dei soci

La qualità dei soci si perde per:

- per dimissioni volontarie con effetto dall'accettazione del Consiglio Direttivo;



- per mancato pagamento delle quote associative entro il termine di diffida stabilito dal Consiglio Direttivo;
- per esclusione dell'associato che commette azioni ritenute riprovevoli per l'Associazione o che con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. La esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea.

Art.7 – Volontari

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS.

TITOLO TERZO ORGANI SOCIALI

Art.8 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se eletto;
- il Revisore dei conti, se eletto.

Art.9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione è composta da tutti gli associati ed è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente che dovrà essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione. Nella medesima seduta deve inoltre essere approvato il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno associativo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di fine esercizio, il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata a mano o altro mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Le deliberazioni assembleari tutte, il bilancio di fine esercizio, il rendiconto

economico e finanziario ed il bilancio preventivo approvati annualmente, restano a disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni successivi all'adozione o approvazione.

Il bilancio di fine esercizio, la relazione economica e finanziaria ed il bilancio preventivo la cui redazione ed approvazione annuale è obbligatoria per l'associazione, sono inoltre a disposizione degli associati per la visione nei dieci giorni precedenti quello di convocazione dell'assemblea relativa alla loro approvazione.

Art.10 – Maggioranze assembleari

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

Ciascun associato ha diritto ad un voto; ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Art.12 – Amministrazione autonoma dell'Associazione

L'Associazione è amministrativamente autonoma, e si avvale dei seguenti introiti: quote associative; proventi da manifestazioni; contributi, lasciti, donazioni e proventi vari; nonché del ricavato di attività che l'Associazione potrà intraprendere, anche di natura commerciale, se utili o necessarie per il raggiungimento degli scopi associativi.

Art.13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha funzioni amministrative ed esecutive. Allo stesso compete ogni attribuzione e potere che non sia espressamente riconosciuto al Presidente od altri organi. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri, tra cui il Presidente, dura in carica cinque anni ed è nominato la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'Assemblea. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ed almeno una volta l'anno per la predisposizione del bilancio di fine esercizio, del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo.

Tutti gli associati, godendo dell'elettorato attivo e passivo, partecipano all'elezione degli organi direttivi e del Presidente e possono essere eletti a tali cariche.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno cinque giorni prima della riunione stessa.

In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per vie telefoniche, con sole ventiquattro ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quanto vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scado-



no insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art.14 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza esterna dell'Associazione, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge funzioni di controllo, proposizione ed impulso, direzione e coordinamento dell'attività dell'Associazione. Convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo; promuove ordini del giorno, procedimenti disciplinari e qualsiasi altro provvedimento volto a perseguire le finalità dell'Associazione. Dura in carica cinque anni ed è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'Assemblea.

Art.15 - Organo di controllo

Nei casi indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art.16 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

TITOLO QUARTO

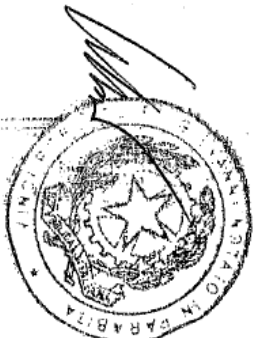
RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art.17 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo

Correspondenti



nelle forme previste dall'art.13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art.14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio è formato dai documenti richiesti dalla legge.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta scritta al Presidente. Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e comunque presso gli uffici previsti dalla legge.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art.18 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE

Art.19 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (da quando sarà operativo) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

Art.20 – Disposizione finale

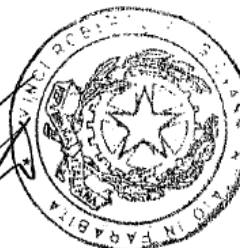
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, al D. Lgs. n.117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

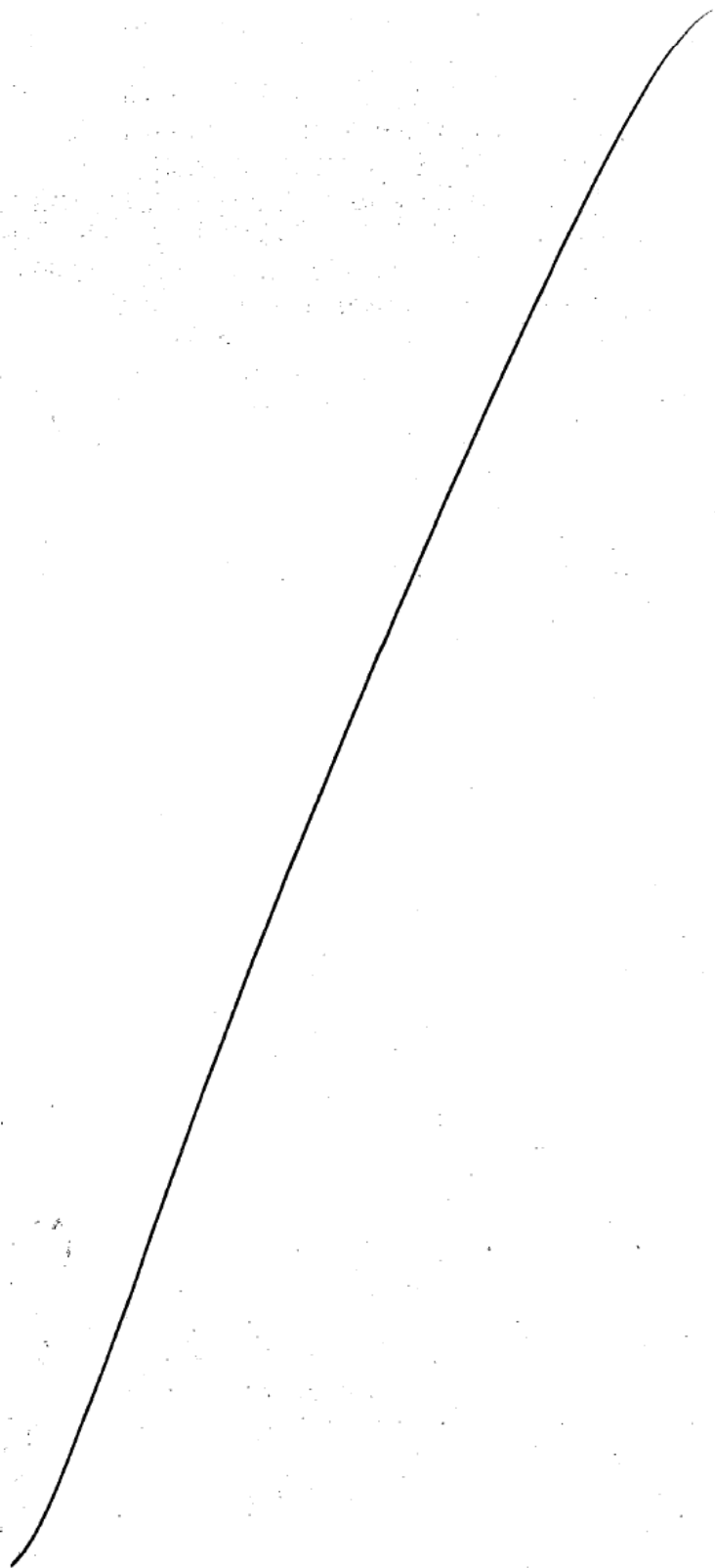
Art.21 – Disposizione transitoria

Gli adeguamenti necessari per l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore avranno efficacia alla decorrenza del termine di cui all'art.104, comma 2, del Codice del Terzo settore. Nel contempo, allo stesso termine è collegata la cessazione di efficacia delle clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime precedente divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo settore.

Beese putati

[Signature]





sto di statuto è stato depositato nella sede dell'Associazione nei giorni precedenti l'odierna riunione. -----

Inoltre la comparente, ove e per quanto occorra, esibisce, ai fini del patrimonio minimo di cui all'art.22 del D. Lgs.

n.117/2017, una comunicazione in data 15 luglio 2020 di Intesa Sanpaolo S.p.A., da cui risulta che il conto corrente n.00107614 intestato all'Associazione presso la stessa Banca

evidenzia un saldo contabile pari ad Euro ventinovemilaottocentottanta virgola ventitre centesimi (29.880,23), e tale

comunicazione in fotocopia si allega al presente verbale sotto

la lettera "A", dispensandomi l'assemblea dal darne lettura,

garantendo la comparente che successivamente alla data di

riferimento di detta comunicazione non sono intervenute variazioni

di rilievo. -----

Dopo breve ed esauriente discussione, si passa alla votazione

in forza della quale il Presidente constata ed accerta che

l'assemblea all'unanimità delibera: -----

- di approvare il nuovo testo dello statuto dell'Associazione,

così come proposto dal Presidente e letto in assemblea;

quale statuto, composto da numero ventuno (n.21) articoli e

sottoscritto dalla comparente e da me Notaio, si allega al

presente atto sotto la lettera "B", dispensandomi la assemblea

dal darne lettura. -----

Infine l'assemblea all'unanimità delibera di delegare il Presidente

del Consiglio Direttivo, Lombardi Teresa, ad apportare



re al presente verbale tutte quelle aggiunte, soppressioni, variazioni e modifiche che eventualmente venissero richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizione e pubblicazione del presente verbale, senza ricorrere con ciò ad una nuova convocazione della assemblea stessa, nonchè a compiere qualsiasi attività richiesta e/o conseguente dal presente verbale, ivi compreso il deposito dello statuto testè adottato presso eventuali uffici e/o enti all'uopo preposti. -----

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente invoca per il presente verbale tutte le agevolazioni fiscali vigenti in materia, indi dichiara sciolta la seduta essendo le ore diciotto e minuti trentacinque. -----

Mi si dispensa dalla lettura degli allegati. -----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, del quale si è da me stesso data lettura, presente l'assemblea, alla comparsa, che, da me interpellata, lo dichiara conforme alla sua volontà e lo approva e lo sottoscrive e lo firma a margine del foglio intermedio insieme con me Notaio, unitamente agli allegati, come per legge, essendo le ore -----
diciotto e minuti quarantacinque. -----

E' stato dattiloscritto, ai sensi di legge, in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, su due fogli, per sei

facciate intere e sin qui della presente. -----

Firmato: Teresa Lombardi - Avv. Roberto Vinci Notaio.- Vi è il

sigillo.- -----

E' copia conforme all'originale, munito delle prescritte fir-

me, e si rilascia per uso ~~consentito dalla legge~~

Parabita, 62 MAGGIO 2022

Trasmesso per
l'iscrizione nel Registro
delle Imprese di Lecce
in data

18/08/2020



[illegible]